



SENT. 29/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:

Luciano Calamaro	Presidente
Franco Massi	Consigliere
Roberto Rizzi	Consigliere
Luisa de Petris	Consigliere rel.
Maria Cristina Razzano	1 [^] Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

-sull'appello iscritto al n. **53439** del registro generale, proposto da **INPS** in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Luigi Caliulo, Manuela Massa, Emanuela Capannolo, Clementina Pulli e Nicola Valente dell'Avvocatura centrale INPS, contro **V. G.**, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Giuseppe Ruta e Margherita Zezza ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi n.32, nonché **Comando Generale dei Carabinieri** in persona del legale rappresentante p.t., non costituito.

-sull'appello iscritto al n. **53473** del registro generale, proposto dal **MINISTERO DELLA DIFESA** -Direzione Generale della Previdenza militare e della Leva, 1[^] Reparto, 1[^] Divisione, 7[^] Sezione- in persona del Direttore

Generale, rappresentato e difeso dal dirigente dott. Alfredo Venditti, contro V.

G., come sopra rappresentato e difeso, nonché INPS in persona del legale

rappresentante p.t., come sopra rappresentato e difeso

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Molise n. 53/17

depositata il 6.10.2017.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 17 gennaio 2019 il relatore, consigliere Luisa

de Petris, l'avv. Manuela Massa per l'INPS, la dott.ssa Iris Marocchini per il

Ministero della Difesa nonché l'avv. Giuseppe Ruta per la parte privata

appellata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'epigrafata sentenza la Sezione giurisdizionale regionale per il Molise,

in composizione monocratica, ha accolto il ricorso proposto da V. G., ex

colonnello dell'Arma dei Carabinieri in congedo assoluto per infermità dal

14.7.2016, avverso il diniego del beneficio di cui all'art. 3, comma 7 del

Decreto Legislativo n.165/1997 (cd. moltiplicatore), riconoscendogli il diritto

alla rideterminazione della pensione con inclusione del suddetto beneficio,

oltre accessori di legge sui ratei arretrati e dichiarando, altresì, il difetto di

giurisdizione sulla domanda riconvenzionale condizionata avanzata

dall'INPS nei confronti dell'Amministrazione della Difesa per il rimborso delle

somme eventualmente dovute per interessi e rivalutazione monetaria in

conseguenza dell'accoglimento del ricorso, compensando le spese

processuali.

Avverso la sentenza (notificata all'INPS il 1.2.2018) l'INPS ha interposto

appello principale (ritualmente notificato e depositato, iscritto al n. 53439) per

i motivi di seguito sinteticamente esposti:

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 7 del Decreto Legislativo

n.165/1997, non avendo l'interessato maturato i requisiti (anagrafici e di

idoneità psicofisica) per accedere all'ausiliaria ed essendo il beneficio in

questione "alternativo" all'ausiliaria.

2. Violazione e falsa applicazione delle norme in materia di riparto di

giurisdizione con riferimento alla domanda riconvenzionale, essendo essa

parificabile ad una domanda di rivalsa su indebito, pacificamente rientrante

nella giurisdizione contabile.

Ha concluso chiedendo in via principale l'annullamento della sentenza

impugnata e, in subordine, affermarsi la giurisdizione contabile sulla

domanda riconvenzionale.

Ha interposto appello anche il **Ministero della Difesa** per i seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 7 del Decreto Legislativo

n.165/1997, essendo l'ufficiale cessato anticipatamente dal servizio per

riforma ai sensi dell'art. 929 (infermità) C.O.M., laddove gli artt. 886 e 992

stabiliscono che l'accesso all'ausiliaria avviene "**esclusivamente a seguito di**

cessazione dal servizio per raggiungimento del limite d'età previsto per il

grado rivestito". La *ratio* della disposizione è quella di garantire il beneficio a

chi pur avendo maturato il diritto ad accedere all'ausiliaria per aver raggiunto

il limite d'età per il collocamento in quiescenza, ne sia rimasto escluso per

intervenuta perdita dell'idoneità psicofisica e non anche, in generale, al

personale dispensato dal servizio **anticipatamente** per perdita dell'idoneità

al servizio militare incondizionato. Non esiste infatti una disposizione che

riconosca il beneficio in questione indiscriminatamente a tutto il personale riformato indipendentemente dalla maturazione del diritto all'ausiliaria.

L'appellato V. si è costituito con memoria per resistere ad entrambi gli appelli, eccependo la tardività dell'appello dell'INPS, la carenza di legittimazione dell'INPS, la violazione dell'art. 193 CGC avendo l'INPS proposto appello nel merito pur essendosi ritenuto in primo grado privo di legittimazione passiva. Ha reputato condivisibile e fondata la sentenza stante la spettanza del beneficio, come sostenuto da altre sentenze di primo grado della Corte dei conti. Ha conclusivamente chiesto, quindi, il rigetto degli appelli.

Con ordinanza n. 25/2018 questa Sezione ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata avanzata dal Ministero appellante fissando l'udienza di merito per il giorno 2.4.2019.

L'appellato ha presentato istanza di anticipazione della discussione all'odierna udienza per la pendenza di altri giudizi sulla stessa questione.

Accolta l'istanza in questione, all'udienza odierna la causa è stata discussa sulle conclusioni rassegnate dalle parti presenti di cui al verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli appelli vanno riuniti perché proposti avverso la stessa sentenza ai sensi dell'art. 184 CGC.

1. L'appello dell'INPS è stato ritualmente proposto nei termini di cui all'art. 178 CGC. La sentenza invero, è stata notificata ad istanza del pensionato all'INPS presso i difensori eletti in primo grado e ricevuta a mani in data 1.2.2018 (v. relata Unep in atti). L'appello risulta spedito per la notifica al V. presso i difensori domiciliatari in data 1.3.2018, quindi entro il termine breve di 60 giorni previsto dall'art. 178 CGC, applicandosi come noto il principio di

scissione degli effetti della notifica tra notificante e notificato.

2. Infondato altresì è l'eccezione difetto di legittimazione dell'ente previdenziale all'impugnazione atteso che questi era parte nel giudizio di primo grado e, quindi, pienamente legittimato a proporre appello ai sensi dell'art. 189 CGC.

Non sussiste nemmeno la violazione dell'art. 193 CGC non avendo l'appellante proposto domande nuove o nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, ma veicolato tramite il gravame mere argomentazioni difensive "a *contrariis*" rispetto agli assunti decisionali di cui all'impugnata sentenza.

Ne consegue l'ammissibilità dell'appello dell'Ente previdenziale.

3. Passando al merito della questione, ritiene il Collegio che l'interpretazione del quadro normativo di settore fornita dal primo giudice non possa condividersi.

L'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 165/1997 (recante "Attuazione delle deleghe conferite dall'art. 2 comma 23 della legge 8° agosto 1995 n. 335 e dall'art. 1, commi 97 lett. g) e 99 della legge 23.12.1996 n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia, e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego") recita: "Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è

determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera **in alternativa** al collocamento in ausiliaria, **previa opzione dell'interessato**".

Il codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66/2010) ha mantenuto in vigore il predetto comma disponendo l'abrogazione dei soli commi da 1 a 5 dell'articolo 3 del d. lgs. n. 165/1997 (v. art. 2268, comma 1, n. 930 C.O.M.).

Il decreto legislativo n. 94 del 29 maggio 2017 (recante "Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244"), all'art. 10 ("Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare") comma 2, ha invece modificato il predetto articolo 3, comma 7, ultimo periodo, del d. lgs. n. 165/1997 inserendo dopo le parole «Forze di polizia ad ordinamento militare», le seguenti: «e per il personale delle Forze armate».

Ciò stante, l'articolo 3, comma 7, del d. lgs. n. 165/1997 contempla due categorie di destinatari: **a)** "il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza"; **b)** "il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335".

La prima categoria è evidentemente quella “*del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*” di cui al richiamato art.1 (“*Campo di applicazione*”) dello stesso decreto legislativo n. 165/1997, per il quale, come noto, il relativo ordinamento giuridico (smilitarizzato con la legge n.121/1981) non contempla l’istituto dell’ausiliaria.

Alla seconda categoria appartiene, invece, il “*personale militare*” contemplato dal medesimo art.1 dello stesso decreto legislativo vale a dire quello “*delle Forze armate, compreso l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza*” (v. art.1) il cui ordinamento giuridico prevede e disciplina l’istituto dell’ausiliaria.

Ebbene, è a tale istituto e alla relativa disciplina che occorre fare riferimento per individuare l’ambito applicativo e la *ratio* del beneficio contributivo per cui è causa (cd. “*moltiplicatore*”) previsto dal richiamato articolo 3, comma 7, del d. lgs. n. 165/1997.

L’art. 992 (“*Collocamento in ausiliaria*”) del C.O.M. stabilisce che tale collocamento avviene “**esclusivamente**” a seguito della cessazione dal servizio per raggiungimento del limite d’età previsto per il grado rivestito o a domanda ai sensi dell’art. 909, comma 4 (vale a dire, per gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione dei quadri, ipotesi questa evidentemente non ricorrente in fattispecie). La condizione per l’accesso all’ausiliaria del personale militare è, quindi, il raggiungimento del limite d’età previsto per il grado rivestito sicché non potrà, all’evidenza, accedere a tale posizione il personale che, per qualunque motivo, non abbia compiuto la suddetta età anagrafica. Ove, invece, sia stato raggiunto il limite d’età, occorre altresì la volontà/disponibilità dell’interessato a continuare a prestare servizio atteso

quanto previsto dall'art. 886 (*"Ausiliaria"*) a mente del quale *"la categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che, essendovi transitato nei casi previsti, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione"*. Il personale che si trovi in tale posizione può, infatti, essere richiamato in servizio (art. 993) ed è soggetto a determinati obblighi (art. 994) la cui inosservanza comporta *"l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria"*. L'art. 995 (*"Cessazione dell'ausiliaria"*) prevede che, al termine del periodo di durata dell'ausiliaria (cinque anni ex art. 992 comma 2), il militare è collocato nella riserva o in congedo assoluto *"a seconda dell'età e della idoneità"*. La disposizione contempla altresì le cause di cessazione anticipata dell'ausiliaria, vale a dire, la mancata accettazione dell'impiego (o la revoca dell'accettazione degli impieghi assegnati per due volte), i motivi di salute, (*"Il militare in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari"*), ovvero i motivi professionali. L'art. 996 invece, disciplina il *"Transito in ausiliaria dalla riserva"* stabilendo che: *"1. Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, è stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, se entro il periodo di tempo indicato dall'articolo 992 riacquista l'idoneità ai servizi dell'ausiliaria, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria. 2. Il periodo trascorso dall'ufficiale nella riserva è computato ai fini della durata massima di permanenza nell'ausiliaria"*.

Da ultimo, a fronte dell'art. 1864 COM che disciplina il "*Trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria*", il successivo art. 1865 si occupa del "*Trattamento di quiescenza del personale alternativo all'istituto dell'ausiliaria*" disponendo che "*Per il personale militare si applica l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165*". La norma in questione è stata così modificata nella rubrica e nel testo dall'art. 10 del decreto legislativo n. 94/2017, innanzi richiamato.

Ciò stante, ai sensi delle indicate disposizioni, sistematicamente interpretate, deve ritenersi che il raggiungimento del limite d'età per la cessazione dal servizio attivo sia condizione imprescindibile per l'accesso all'ausiliaria, unitamente alla volontà/disponibilità dell'interessato ad essere richiamato in servizio che presuppone, evidentemente, la permanenza dell'idoneità psicofisica all'impiego e "*ai servizi dell'ausiliaria*" (v. art. 996 COM). Ne consegue che la cessazione anticipata dal servizio (quindi, prima del compimento del limite d'età previsto in base al grado rivestito), qualunque ne sia la causa, impedisce l'accesso all'ausiliaria. Se, viceversa, dopo il collocamento in ausiliaria sia sopravvenuta una delle cause previste dall'art. 995 COM (non accettazione dell'impiego, "*motivi di salute*", motivi professionali), il soggetto cessa dalla suddetta posizione e transita nella riserva e ciò può verificarsi anche prima della scadenza del periodo di ausiliaria (v. art. 992 COM).

Ebbene, il militare che sia stato riformato per motivi di salute prima del raggiungimento dell'età pensionabile prevista per il grado di appartenenza, non può all'evidenza transitare in ausiliaria perché privo della condizione essenziale ed imprescindibile, *rectius* "**esclusiva**" ex art. 992 COM,

occorrente per l'accesso a tale posizione.

All'interno del suddetto quadro normativo di riferimento va collocata ed interpretata la disposizione di cui all'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 165/1997. L'incremento del montante contributivo ivi previsto in favore del "personale militare" -categoria di rilievo in fattispecie- opera, quindi, in favore di coloro che pur avendo raggiunto l'età pensionabile prevista per il grado di appartenenza, *id est* per il transito in ausiliaria, non possano materialmente accedervi per inidoneità psicofisica, nonché in favore di coloro i quali, già transitati in ausiliaria, siano divenuti successivamente fisicamente inidonei. Coloro che versano in tali condizioni potranno, quindi, *optare* per il beneficio contributivo in questione, "in alternativa" al collocamento o alla permanenza (a seconda dei casi) in ausiliaria. Atteso che il cd. moltiplicatore è stato espressamente configurato dal legislatore come "alternativo all'ausiliaria", occorre imprescindibilmente che l'interessato abbia titolo al collocamento in ausiliaria e, quindi, che sia cessato dal servizio *esclusivamente* per limiti d'età (quali previsti per il grado rivestito). L'avente diritto al transito in ausiliaria potrà scegliere, pertanto, tra il collocamento effettivo in detta posizione con annesso e conseguente trattamento economico (art. 1864 COM), oppure -in alternativa- avvalersi del beneficio contributivo previsto dall'art. 3 comma 7 citato (art. 1865 COM).

Tale interpretazione è conforme alla *ratio* dell'istituto dell'ausiliaria che, in tal modo, non ne rimane svilita come viceversa accadrebbe se il cd. moltiplicatore venisse riconosciuto, indiscriminatamente, a favore di tutto il personale riformato/congedato per inidoneità psicofisica all'impiego prima del raggiungimento dei limiti anagrafici di cui all'art. 992 COM. Accedendo alla

tesi condivisa dal primo giudice, il beneficio *de quo* finirebbe, infatti, col diventare "sostitutivo" -e non già *alternativo* come per legge- di un istituto non previsto (e non concepito) per coloro i quali siano cessati anticipatamente rispetto ai limiti anagrafici dal servizio attivo. In altre parole, si giungerebbe col riconoscere l'equivalente contributivo (non a caso pari alla durata del periodo di ausiliaria) del trattamento economico dell'ausiliaria ai non aventi diritto a tale posizione giuridica.

Conferma della fondatezza di tale interpretazione rinvia dall'espresso riconoscimento del beneficio in questione anche in favore del personale il cui ordinamento giuridico non contempla l'istituto dell'ausiliaria (Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco) ma che, nondimeno, sia cessato dal servizio per raggiungimento del limite d'età previsto dall'ordinamento di appartenenza (v. art. 3, comma 7, primo periodo, innanzi riportato), vale a dire in presenza dello stesso requisito stabilito per il collocamento in ausiliaria del personale militare ed equiparato. Al personale della Polizia di Stato, invero, fa riferimento l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 387/2002 che nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ha affermato con riferimento **esclusivamente** al predetto personale, che *"l'incremento del montante contributivo individuale, traducendosi in un aumento del trattamento pensionistico effettivamente erogato, assume carattere compensativo, per il personale che ne fruisce, della mancata applicazione dell'istituto dell'ausiliaria"*. Secondo la Consulta, infatti, *"ad ulteriore conferma che il legislatore ha inteso in questo modo procedere ad una sostanziale uniformità di trattamento tra le varie Forze di polizia, sta il*

*fatto che per il personale ad ordinamento militare il menzionato incremento del montante contributivo "opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato"; che, pertanto, la presunta violazione del principio di eguaglianza non sussiste, perché la legge prevede un beneficio alternativo a quello del collocamento in ausiliaria **per il personale che da quest'ultima è escluso**" con ciò riferendosi, evidentemente, al personale della Polizia di Stato e non certo al personale militare "escluso" dall'ausiliaria per non averne titolo, come invece ventilato dai fautori della tesi interpretativa qui avversata.*

Ciò stante, essendo il V. incontestabilmente cessato prima del limite d'età previsto per il grado di appartenenza, non ha diritto a beneficiare del cd. moltiplicatore.

La sentenza impugnata va pertanto annullata.

Rimane assorbita la disamina di ogni altro motivo.

Il contrasto giurisprudenziale esistente in primo grado e la novità della questione in appello, giustifica la compensazione delle spese (comprese quelle della fase cautelare) del giudizio del grado ex art. 31, comma 3 CGC.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, previa riunione dei giudizi, così provvede:

-accoglie gli appelli in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'impugnata sentenza;

-compensa interamente tra le parti le spese del presente grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2019.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

	13	SENT. 29/2019
(Luisa de Petris)		(Luciano Calamaro)
F.to Luisa de Petris		F.to Luciano Calamaro
Depositata in Segreteria il 7 FEB. 2019		
p. IL DIRIGENTE		
(dott.ssa Sabina Rago)		
Il Collaboratore Amministrativo		
Maurizio Antico		
F.to Maurizio Antico		
DECRETO		
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto		
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,		
DISPONE		
che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di		
detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.		
IL PRESIDENTE		
(Luciano Calamaro)		
F.to Luciano Calamaro		
Depositato in Segreteria il 7 FEB. 2019		
p. IL DIRIGENTE		
(dott.ssa Sabina Rago)		
Il Collaboratore Amministrativo		
Maurizio Antico		
F.to Maurizio Antico		
In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto		
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità		

e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 7 FEB. 2019

p. IL DIRIGENTE

(dott.ssa Sabina Rago)

Il Collaboratore Amministrativo

Maurizio Antico

F.to Maurizio Antico